




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3822

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del
sistema scolastico e della ricerca

(Conversione in legge del DL 42/2016 – approvato dal Senato A.S. 2299)

N. 380 – 18 maggio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3822

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del
sistema scolastico e della ricerca

*(Conversione in legge del DL 42/2016 – approvato dal Senato
A.S. 2299)*

N. 380 – 18 maggio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3822

Titolo breve: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: VII Commissione

**Relatrice per la
Commissione di merito:** Ascani

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla VII Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
DECORO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI NELLE SCUOLE.....	- 3 -
ARTICOLO 1-BIS	- 7 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.....	- 7 -
ARTICOLO 1-TER	- 8 -
ASSUNZIONE DI DOCENTI	- 8 -
ARTICOLO 1-QUATER	- 10 -
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	- 10 -
ARTICOLO 1-QUINQUES	- 11 -
CONTRIBUZIONE ALLE SCUOLE PARITARIE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABILITÀ	- 11 -
ARTICOLO 1-SEXIES	- 13 -
INCARICHI DI SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA	- 13 -
ARTICOLO 1-SEPTIES	- 14 -
ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI	- 14 -
ARTICOLO 2	- 15 -
STABILIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE	- 15 -
ARTICOLO 2-BIS	- 19 -
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE	- 19 -
ARTICOLO 2-QUATER	- 21 -
INCREMENTO DEI COMPENSI AI COMMISSARI DEL CONCORSO PER DOCENTI	- 21 -
ARTICOLO 2-QUINQUES	- 25 -
CARTA ELETTRONICA PER I DICOTTENNI	- 25 -
ARTICOLO 2-SEXIES	- 27 -
ISEE DEI NUCLEI FAMILIARI CON COMPONENTI DISABILI	- 27 -
ARTICOLO 3	- 31 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 31 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario (S. 2299).

Nel corso della seduta del 12 aprile presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha presentato una Nota della Ragioneria Generale dello Stato, contenente un'integrazione alla relazione tecnica in risposta alle osservazioni formulate dal relatore. In data 11 maggio, il Governo ha presentato inoltre presso il Senato un maxi emendamento contenente modifiche al testo originario, corredato a sua volta di relazione tecnica.

Di tale documentazione si dà conto nella successiva analisi.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche citate, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Decoro degli edifici scolastici e servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

Normativa vigente: l'articolo 2, comma 1 (come modificato dal decreto-legge in esame), del D.L. n. 58/2014, prevede, tra l'altro, che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 (non più nell'a.s. 2015/2016), nelle regioni ove non è ancora attiva - ovvero sia stata sospesa - la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque non oltre il 31 luglio 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

Il comma 2 prevede che gli acquisti siano effettuati entro il limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip. L'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, fissa, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 119/2009. In relazione a questi ultimi, si dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di

posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013. La RT al DL 69/2013 quantifica il limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, in 280,2 mln annui.

Il comma 2-bis prevede che, nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuino gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

Le regioni ove non è ancora attiva la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari sono attualmente la Campania e la Sicilia.

Il comma 2-bis.1 dispone che nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.

La norma:

- autorizza la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione, dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016, degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative, di cui all'art. 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del DL n. 58/2014 (comma 1);
- modifica l'articolo 2 del DL n. 58/2014, rideterminando al 31 dicembre 2016¹ la data fino alla quale le istituzioni scolastiche possono acquistare i servizi di pulizia e ausiliari direttamente dalle medesime imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014. Tale facoltà è prevista non solo nelle regioni in cui la convenzione Consip non è ancora attiva o sia stata sospesa ma, in base al decreto-legge in esame, anche in quelle in cui sia scaduta, fino alla data di attivazione della convenzione Consip (comma 2);
- dispone che, nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta, trovino applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta (comma 2, lett. a-bis).

La relazione tecnica riferita al testo originario premette che la norma è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione di interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando la spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016.

¹ La normativa previgente fissava tale facoltà fino al 31 luglio 2016.

La RT fa presente che dall'avvio del progetto "Scuole belle" si è registrata una contrazione del numero di lavoratori coinvolti nelle attività di pulizia nonché di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche statali. Infatti, a fronte di 19.843 lavoratori rilevati a maggio 2014, oggi ne risultano in servizio 18.148, corrispondenti a 12.846 *full time equivalent* (FTE), considerando tutte le regioni.

La RT evidenzia che, per una stima del costo complessivo da sostenere per garantire i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016, in tutte le regioni presso le quali risultino impiegati lavoratori dai consorzi che erogano servizi di pulizia nelle scuole, considerando sia i servizi di pulizia nonché il progetto "Scuole belle", è stato moltiplicato il numero di FTE complessivo per il costo medio annuo di una unità di personale inquadrata al secondo livello in base al contratto collettivo relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, pari ad euro 24.471,50 rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende nonché del 22% per l'IVA, come da convenzione Consip attualmente in essere.

Così: 12.846 FTE * 24.471,50 costo medio annuo = euro 314.360.889,00; costo del lavoro euro 314.360.889,00; costo del lavoro * 1,265 (costi generali e utile d'impresa) * 1,22 IVA = euro 485.153.160,00 costo complessivo del servizio.

La RT ricorda che parte del predetto costo, pari ad euro 485 milioni, è coperta a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del DL n. 69/2013 per 292,2 milioni; pertanto, il maggior fabbisogno di risorse per garantire i livelli occupazionali per 12.846 FTE su un intero anno finanziario ammontano ad euro 192,8 milioni, corrispondenti a circa 16 milioni di euro mensili.

La RT evidenzia che, per la stima degli oneri recati dalla norma in esame, si deve inoltre considerare - come previsto dall'accordo siglato l'8 marzo 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti dei Consorzi aggiudicatati degli appalti Consip - l'impegno del Governo ad accogliere richieste di CIG in deroga da parte delle aziende per i lavoratori interessati nel periodo di sospensione delle attività didattiche e che, sebbene l'accordo del 30 luglio 2015 prevedesse la prosecuzione del progetto "scuole belle" sino al 31 marzo 2016, in realtà nel mese di aprile 2016 le aziende porteranno a compimento gli interventi previsti, iniziati con un ritardo di un mese (agosto 2015 anziché luglio 2015), a valere sulle risorse già presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La RT specifica che le risorse necessarie a copertura dell'intervento di CIG in deroga, previsto dall'articolo 1, sono disponibili nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2016, senza compromettere le altre destinazioni in termini di ammortizzatori in deroga.

Pertanto, nell'ipotesi che la CIG in deroga venga autorizzata dal 16 giugno al 15 settembre 2016 e comunque entro i limiti temporali previsti dalla normativa vigente, i periodi per i quali deve essere trovata copertura finanziaria decorrono dal 1° maggio al 15 giugno 2016 e dal 16 settembre al 30 novembre 2016 corrispondenti a quattro mesi.

Il costo complessivo mensile di 16 milioni di euro che ne deriva conduce alla stima di un costo complessivo di 64 milioni di euro.

La nota del Governo², presentata in risposta ai quesiti emersi nel corso dell'esame, precisa che le somme di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono destinate all'acquisto dei servizi di pulizia nel limite di spesa pari a 292,2 milioni di euro, mentre con i risparmi di spesa, di cui al successivo comma 6, si provvede all'acquisto di ulteriori servizi di manutenzione ordinaria da parte delle medesime ditte.

La nota segnala altresì che le risorse necessarie alle attività di manutenzione rientrano nell'ambito delle spese destinate al funzionamento delle scuole, in relazione alle quali ciascuna istituzione scolastica individua autonomamente gli interventi necessari. La disposizione recata dal decreto-legge in esame, invece, impone un vincolo di destinazione alle risorse indicate dalla norma, finalizzandole ad ulteriori interventi di manutenzione ordinaria che rientrano in uno specifico piano, denominato "*Scuole belle*". Tali risorse, pertanto, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tra le quali rientrano anche le spese di manutenzione.

In relazione agli elementi informativi circa l'accesso, per i soggetti in esame, agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2016, indicato in relazione tecnica all'articolo I, e alle relative disponibilità, la nota evidenzia che il Ministero del lavoro, con nota n. 29/0002034/L del 24 marzo 2016, ha precisato che le risorse necessarie a copertura del riconoscimento degli ammortizzatori in deroga sono disponibili nell'ambito delle risorse complessivamente previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2016, senza compromettere gli altri interventi destinati a tale finalità.

La nota conferma, inoltre, che il differimento di un mese degli interventi non comporta l'alterazione degli effetti finanziari già previsti.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, in merito al comma 2, lett. *a-bis*), specifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire la regolare prosecuzione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nei casi in cui la Convenzione Consip, già attivata, sia scaduta. La RT ricorda che, resta fermo infatti il limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del DL n. 69/2013.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica stima il costo complessivo per sostenere i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016 in euro 485.153.160, dai quali va

² Nota della Ragioneria Generale dello Stato del 12 aprile 2016, messa a disposizione nella seduta del 12 aprile 2016 della 5^ Commissione del Senato.

sottratto l'importo di 292,2 mln riferito al limite di spesa già previsto a legislazione vigente dall'art. 58, comma 5, del DL 69/2013. In proposito, poiché la RT allegata al medesimo decreto stabiliva tale limite in 280,2 mln, andrebbero chiarite le ragioni della differenza tra i due importi (pari a circa 12 mln).

ARTICOLO 1-bis

Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria

Normativa vigente: l'art. 1, comma 108, quarto periodo, della legge n. 107/2015³ dispone che, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

La norma, introdotta dal maxiemendamento nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche all'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. In particolare, viene prorogato di un anno il termine per le assegnazioni provvisorie e si dispone che, per l'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione provvisoria possa essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della medesima legge n. 107/2015, ovvero sui posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, né disponibili per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che la norma, limitandosi a prorogare il termine per le assegnazioni provvisorie, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le medesime si limitano a spostare sul territorio i posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 ("di diritto") o anche solo disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015 ("situazione di fatto"), senza però mutarne il numero complessivo. La RT specifica che i docenti beneficiari lasciano temporaneamente disponibile nella situazione di fatto il proprio posto, andando ad occuparne un altro che era vacante e disponibile ovvero semplicemente disponibile. Pertanto prima e dopo l'operazione, il numero di posti a disposizione per le supplenze non cambia. Si realizza invece un risparmio per le finanze pubbliche, poiché in assenza dell'operazione di assegnazione provvisoria si sarebbe dovuto nominare un supplente annuale, mentre a seguito dell'operazione se ne nominerà, sul posto lasciato temporaneamente disponibile

³ "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

dall'assegnato, uno sino al termine delle attività. Qualora il docente andasse ad occupare invece un posto semplicemente disponibile nell'organico di fatto, la RT afferma che l'onere per le finanze pubbliche non cambierebbe, dovendosi nominare un supplente sino al termine delle lezioni.

La RT sottolinea che la norma ha solo l'effetto di aumentare il numero di soggetti che possono fare domanda di assegnazione provvisoria, ma non cambia in alcun modo il numero di istanze che potranno essere accettate, considerato che sono pari ai posti disponibili. In ogni caso, con o senza la norma, le istanze saranno con ogni probabilità in numero superiore ai posti disponibili e dunque la norma non solo non modifica il numero complessivo delle supplenze bensì non ne muta nemmeno la distribuzione territoriale. In ogni caso, al fine di neutralizzare eventuali effetti finanziari negativi, si applica la procedura di cui ai commi 206 e 207⁴ della legge n. 107/2015.

La RT riassume in apposita tabella, cui si rinvia, le diverse situazioni che si delineeranno a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame con riferimento alle assegnazioni ed al numero di supplenze. Dalla tabella emerge l'invarianza della spesa ovvero la sua contrazione.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1-ter

Assunzione di docenti

La norma prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale siano effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio.

⁴ Il comma 206 prevede la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202 (Fondo "la buona scuola"). Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, il comma 207 dispone che siano adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

È stabilito, inoltre, che per il concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107⁵, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017⁶.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a prorogare il termine per le assunzioni di personale docente e per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse alle medesime assunzioni. La relazione tecnica evidenzia che, in assenza della norma in questione, la decorrenza delle assunzioni, sia giuridica che economica, sarebbe quella del 1° settembre 2016. Il differimento del termine è disposto considerando che la relazione tecnica ipotizza che le assunzioni conseguenti all'espletamento del concorso bandito nel 2016, pari ad oltre 20.000, dovranno essere effettuate a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017. In tale scenario gli Uffici Scolastici Regionali (USR) sarebbero costretti ad intensificare l'attività lavorativa, con straordinari e turni festivi, coi relativi costi di personale al fine di concludere tempestivamente le attività ad essi spettanti. Viceversa, il differimento del termine consente agli USR di completare le operazioni di assunzione senza dover ricorrere a straordinari e turni festivi, con riduzione delle spese accessorie per il personale amministrativo.

In applicazione della disposizione in esame la decorrenza giuridica delle assunzioni resta immutata, mentre la decorrenza economica slitta dal 1° al 15 settembre; ciò comporta risparmi di spesa, limitatamente all'erogazione degli stipendi del mese di settembre 2016. Il differimento della decorrenza economica non produce effetti con riguardo alle future ricostruzioni di carriera e alla progressione stipendiale per anzianità, che sono determinate dalla decorrenza giuridica dell'assunzione. La relazione tecnica dichiara che resta “ferma in ogni caso la valutazione dei possibili effetti finanziari sul trattamento di fine rapporto e su quello previdenziale connessi alla validità del periodo che va dall'1 al 14 settembre ai fini della decorrenza giuridica”.

La relazione tecnica, prudenzialmente, non stima effetti sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'introduzione della norma in questione.

⁵ Si tratta del concorso bandito per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti che risultano vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia in esito all'approvazione della stessa legge n. 107/2015, che ha disposto la riforma del sistema nazionale di istruzione.

⁶ Ciò avviene in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Detto comma stabilisce che le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.

Al riguardo, si rileva che – in materia previdenziale – la decorrenza degli effetti giuridici delle assunzioni dal 1° settembre 2016 non sembra comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 1-*quater*

Docenti della scuola dell'infanzia

La norma prevede che, fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti a loro riservati ai sensi del comma 1, dell'articolo 399, del decreto legislativo n. 297/1994, sono assunti in regioni diverse da quella per cui hanno concorso. Le assunzioni in questione avvengono:

- in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con apposito decreto del Ministro [comma 1, lett. a)];
- previa presentazione di apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale i soggetti interessati indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale [comma 1, lett. b)].

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1 (comma 2).

I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. Inoltre, in esito alle procedure sopra descritte, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse (commi 3 e 4).

Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria (comma 5).

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non modifica in alcun modo il numero dei posti vacanti e disponibili, che dipendono unicamente dalle cessazioni dal servizio; a tal proposito si rammenta che la dimensione complessiva dell'organico della scuola dell'infanzia è fissato per legge e che il Ministero è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, commi 113 e 114 della legge n. 107/2015 a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, inclusi quelli della scuola dell'infanzia.

Non sono dunque modificate le facoltà assunzionali, che rimangono fissate per legge al 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, ferma restando la procedura autorizzatoria da svolgersi comunque annualmente.

Circa l'interazione della norma con il recente bando di concorso a 63.712 posti docente, la relazione tecnica evidenzia che l'elevatissimo numero di concorrenti ai posti della scuola dell'infanzia rende possibile che non si possa giungere all'approvazione della relativa graduatoria entro settembre 2016.

In tale eventualità, a settembre 2016, sui posti vacanti e disponibili per la scuola dell'infanzia, si provvederà ad assumere scorrendo le graduatorie del precedente concorso 2012, oltre alle graduatorie ad esaurimento nella percentuale massima del 15 per cento dei posti assegnabili.

A settembre 2017, le graduatorie del nuovo concorso bandito nel 2016, secondo l'avviso della relazione tecnica, saranno sicuramente pronte anche per la scuola dell'infanzia e, in ogni caso, i soggetti destinatari della proposta emendativa non potranno ridurre ulteriormente la disponibilità dei posti assegnabili. Nel triennio 2016-2018 le assunzioni, per effetto dell'applicazione della norma, avverranno in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso, dai quali ultimi occorrerà per il triennio medesimo decurtare i posti assegnati scorrendo le graduatorie del precedente concorso 2012.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1-*quinquies*

Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

La norma autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa di 12,2 milioni di euro annui quale contributo da corrispondere alle scuole paritarie in proporzione al numero di alunni con disabilità. Si prevede altresì una verifica annuale del mantenimento dei requisiti previsti per le scuole paritarie, da effettuarsi a cura del MIUR con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo “la buona scuola” (legge n. 107/2015).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento evidenzia che la norma intende rimediare all'impedimento di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili della tipologia d'istituto scolastico cui iscrivere i propri figli - statale o paritario - costituito dall'elevato costo sostenuto dalle scuole per assicurare il diritto al sostegno didattico con la presenza, per il numero di ore occorrente, di un docente a ciò dedicato.

La RT sottolinea che detto costo non trova corrispondenza nei contributi dello Stato al funzionamento delle scuole, con la conseguenza che il numero di alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie è pari all'1,27% del totale, circa la metà di quanto si verifica nelle scuole statali.

Secondo la RT, il contributo dello Stato al funzionamento delle scuole paritarie, nel limite di 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, sarebbe equivalente a 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le stesse scuole.

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), si rileva che la disposizione in commento provvede alla copertura dell'onere - pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dalla corresponsione di un contributo alle scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti - mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015⁷. In proposito, nel rilevare che il Fondo in questione reca le necessarie disponibilità, appare tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a

⁷ La citata norma istitutiva del Fondo prevede uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo (si vedano, al riguardo, anche le analoghe osservazioni formulate *infra* sull'articolo 2-*quater*, comma 3).

ARTICOLO 1-*sexies*

Incarichi di supplenza breve e saltuaria

La norma prevede che le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscano attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria (comma 1).

Gli adempimenti e il rispetto, dei termini previsti dal citato decreto concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato.

È inoltre stabilito che, al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, sia assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola. Le norme prevedono che sia garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico (comma 2).

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che le medesime hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste sono svolte con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di svolgere le nuove attività indicate a valere sulle risorse disponibili. Si rileva peraltro che l'attribuzione di un codice amministrativo unico sembra implicare l'adozione di nuove modalità amministrative per la gestione delle pratiche concernente il personale impiegato saltuariamente. Andrebbero quindi acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di gestire le innovazioni introdotte, anche da un punto di vista informatico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 1-*septies*

Ordinamento professionale dei periti industriali

La norma modifica la legge 2 febbraio 1990, n. 17⁸. In particolare:

- modifica l'articolo 1, comma 1, prevedendo che il titolo di perito industriale spetti a coloro che siano in possesso della laurea e non più del titolo rilasciato dagli istituti tecnici e che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. Conseguentemente si modifica l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedendo che per essere iscritto nell'albo dei periti industriali sia necessario, tra l'altro, essere in possesso della laurea prevista e non più del diploma di perito industriale (comma 1);
- prevede che conservino efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, per un periodo di cinque anni dalla medesima data e che per il medesimo periodo, conservino il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente (comma 2).

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che, trattandosi di norma ordinamentale, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁸ “Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali”

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 2

Stabilizzazione e riconoscimento della Scuola Gran Sasso Science Institute

Normativa vigente: l'art. 31-*bis* del DL n. 5/2012 ha istituito la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI). La scuola è attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed opera, secondo la norma, in via sperimentale per un triennio a decorrere dal 2013-2014. La scuola attiva corsi di dottorato di ricerca e cura attività di formazione post-dottorato. Per il funzionamento della scuola, è stata autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, per metà, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14 del DL n. 39/2009 e, per l'altra metà, a valere sulle risorse destinate all'Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011. È stato inoltre previsto che, allo scadere del triennio, la Scuola avrebbe potuto assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'ANVUR, a condizione che fosse reperita adeguata copertura finanziaria con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 3-*bis* del D.L. n. 210/2015 ha prorogato per un triennio accademico l'operatività della Scuola ed ha altresì autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

Con la predetta delibera sono stati assegnati 18 milioni di euro destinati alla copertura, in quota parte, del fabbisogno finanziario per il triennio 2016-2018 necessario a garantire la continuità dell'attività della Scuola. La medesima delibera, peraltro, prevede che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 delle condizioni normative abilitanti l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro comporterà la rimodulazione, da parte del CIPE, delle risorse assegnate.

L'articolo 4 del DM 10 agosto 2015, n. 599, recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR per il 2015, ha inoltre assegnato all'INFN 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di assicurare il finanziamento della Scuola GSSI, quale quota di cofinanziamento dell'assegnazione finanziaria del CIPE.

Le norme:

- autorizzano, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, un contributo pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) (comma 1);
- dispongono che la Scuola assuma carattere di stabilità come istituto universitario ad ordinamento speciale (comma 2);

- stabiliscono che, fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 49/2012, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 (comma 3).

In base all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 49/2012, l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Il limite massimo del predetto indicatore è pari – secondo il comma 6 dello stesso articolo 5 - all'80 per cento.

La relazione tecnica fa presente che il funzionamento del GSSI quale istituto universitario a ordinamento speciale, è condizionato al "reclutamento di docenti di alto profilo scientifico su base permanente", come stabilito anche nella relazione dell'ANVUR predisposta ai sensi del comma 6 dell'art. 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con una spesa quantificata nel limite di 3 milioni di euro annui, sostanzialmente destinata ad assunzioni di personale docente, che devono pertanto essere previste a decorrere dal 2016. Le ulteriori spese per borse di studio, per attività di ricerca e per le altre attività necessarie all'operatività dell'Istituto, stimate in 6 milioni di euro, devono viceversa essere previste per il solo triennio 2016-2018, così come previsto dalla citata delibera CIPE n. 76/2015. La RT afferma che a dette spese si farà fronte successivamente al 2018 con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, come raccomandato dall'ANVUR, fermo restando che la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è subordinata alle valutazioni periodiche dei risultati ottenuti, previste dalla relazione dell'ANVUR e dalle norme vigenti.

La RT ricorda, inoltre, che la norma consente alla Scuola, senza maggiori oneri a carico dello Stato, fino al 31 dicembre 2020, di poter disporre di maggiori margini assunzionali rispetto a quelli previsti per gli istituti universitari ad ordinamento speciale dal D.P.C.M. 31 dicembre 2014 che limitano le facoltà assunzionali al cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tenuto conto che tale spesa è marginale e che il predetto limite non consentirebbe alcun tipo di reclutamento, in quanto l'organico di partenza su cui calcolare le facoltà assunzionali è pari a zero, si ritiene necessario dare maggiori possibilità in tale direzione ai fini della formazione di un organico minimo che consenta alla Scuola il funzionamento istituzionale e l'accreditamento delle proprie attività, fatto salvo che la spesa complessiva di personale non potrà, comunque, essere superiore a regime a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. La previsione del termine del 31 dicembre 2020 si rende necessaria per

consentire l'assunzione come professori di seconda fascia dei ricercatori di “tipo b” che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale allo scadere dei relativi contratti triennali non rinnovabili avviati nel corso del 2017.

La RT evidenzia che il limite massimo di spesa per il personale, a legislazione vigente (articolo 5, comma 6, D.Lgs. 49/2012), risulta essere pari all'80% delle entrate da contributi statali stabili. In relazione a quanto previsto dalla norma di stabilizzazione e riconoscimento del GSSI, tale importo è pari a $0,8 \times \text{€ } 3.000.000 = \text{€ } 2.400.000$.

Considerato che, a regime, secondo i parametri di accreditamento stabiliti dal DM 439/2013, la Scuola dovrà possedere:

- un numero minimo di 100 studenti di dottorato;
 - 1 professore ogni 8 studenti;
 - un numero di ricercatori e assegnisti pari almeno al doppio dei professori,
- si configura una struttura necessaria dell'organico pari ad almeno:
- 13 professori;
 - 26 tra ricercatori ed assegnisti.

A tale organico di docenza deve poi essere aggiunto un organico base per il funzionamento amministrativo (che la relazione tecnica stima in 10 unità di personale tecnico-amministrativo).

La cifra complessiva del costo necessario per la struttura di organico sopra indicata porta ad un costo stimato pari a circa 2,4 milioni di euro (incluso il costo degli assegnisti di ricerca), rispettoso del limite dell'80% delle spese di personale indicata in norma.

PERSONALE	NUMERO	COSTO MEDIO	COSTO TOTALE
Professori ordinari	4	116.000	464.000
Professori associati	9	81.200	730.800
Ricercatori tipo b)	3	58.625	175.875
Ricercatori tipo a)	8	47.810	382.482
Personale tecnico-amministrativo	10	34.000	340.000
Totale costo personale docente e tecnico-amministrativo			2.093.157
Assegnisti	15	20.000	300.000
Totale costi di personale (inclusi assegnisti)			2.393.157

La nota del Governo⁹, presentata al Senato, precisa quanto segue.

⁹ Nota della Ragioneria Generale dello Stato del 12 aprile 2016, messa a disposizione nella seduta del 12 aprile 2016 della 5^a Commissione del Senato.

Circa la richiesta, avanzata nel corso dell'esame, di chiarire se l'autonomia finanziaria del GSSI potrà in futuro contare su altre fonti di finanziamento, la nota segnala che la relazione tecnica specifica che alle ulteriori spese per borse di studio, per attività di ricerca e per le altre attività necessarie all'operatività dell'Istituto si farà fronte, successivamente al 2018, con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, fermo restando che la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è comunque subordinata alle valutazioni periodiche dei risultati ottenuti, previste dalla relazione dell' ANVUR e dalle norme vigenti.

Con riferimento ai dati di costo "medio" contenuti nella relazione tecnica ai fini della determinazione del *budget* assunzionale, nel limite consentito dalla legislazione vigente, evidenzia che per la quantificazione dei costi correlati alla dotazione di personale minima necessaria per l'accreditamento dell'Istituzione, si è fatto riferimento al criterio del "*punto-organico*" normalmente utilizzato per la quantificazione e l'assegnazione dei *budget* assunzionali delle Università statali. Tale criterio è volto a definire modalità di computo delle economie da cessazioni e degli oneri delle assunzioni su basi omogenee onde evitare possibili compromissioni future degli equilibri economico-finanziari di medio-lungo periodo. Il riferimento alle retribuzioni medie (attraverso una contabilizzazione in punti organico) consentirebbe di utilizzare, da un lato, criteri omogenei e, dall'altro, eviterebbe che, a fronte di cessazioni di personale (in particolare quello docente) in possesso di retribuzioni con un consistente maturato economico, l'assunzione di soggetti con costi iniziali ridotti ma con forti dinamiche legate all'anzianità, possa mettere a rischio la stabilità dei bilanci degli esercizi futuri. L'utilizzo del menzionato criterio anche nella RT relativa al provvedimento in oggetto è idonea a garantire la sostenibilità nel medio periodo dei costi di personale, tenuto conto delle risorse stanziare per la funzionalità del GSSI, ed è coerente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della Legge di contabilità.

In particolare, la nota evidenzia che, per quanto attiene al personale docente di I e di II fascia (ordinari ed associati), che è connotato da una dinamica salariale legata a classi e scatti su base triennale, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 240/2010, la relazione tecnica quantifica il relativo costo assunzionale in misura pari ad euro 116.000 (punto organico pieno) per la I fascia e in euro 81.200 (0,7 punti organico, come previsto dalla nota MIUR prot. 21381 del 13 ottobre 2013) per la II fascia; il relativo costo effettivo, considerata la classe di primo inquadramento, sarebbe pari ad euro 72.430,64 per la I fascia e ad euro 50.831,32 per la II fascia, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.

Per quanto riguarda le posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010, premesso che per tali figure non è più prevista una progressione stipendiale per classi e scatti, precisa che per il ricercatore di "tipo a" (contratti triennali prorogabili per soli due anni) il costo indicato è quello previsto dal D.P.R. n. 232/2011, allegato 3, comprensivo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre per il ricercatore di "tipo b" (contratti triennali non rinnovabili cd. *tenure track*) è stato considerato il parametro di costo utilizzato dal MIUR per il bando "Rita Levi Montalcini" in misura pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno.

Ricorda, inoltre, che ai sensi della legge 240/2010, articolo 24, comma 8, "per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento".

Per la quantificazione, poi, del costo degli assegnisti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, si è fatto riferimento all'importo minimo dell'assegno di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102 con arrotondamento ad euro 20.000.

Relativamente al personale tecnico amministrativo, la Nota precisa che detto personale sarà inquadrato nei profili previsti dal CCNL del comparto Università; per il relativo costo medio, considerato che non è possibile definire *a priori* le specifiche necessità assunzionali di GSSI, è stato utilizzato il riferimento al costo previsto per l'area "D" del comparto, in ragione di 0,3 punti organico, ai sensi della citata nota MIUR prot. 21381 del 13 ottobre 2013.

Al riguardo, si rileva che la norma afferma espressamente, al comma 2, che la Scuola sperimentale di dottorato internazionale GSSI assume carattere di stabilità, mentre la relazione tecnica prevede che alle spese ulteriori rispetto a quelle relative alle assunzioni (spese per borse di studio, per attività di ricerca e per le altre attività necessarie all'operatività dell'Istituto) si farà fronte, fino al 2018, a valere sullo stanziamento della delibera CIPE e, dopo tale esercizio, con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.

Peraltro la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è comunque subordinata alle valutazioni periodiche dei risultati ottenuti, previste dalla relazione dell' ANVUR e dalle norme vigenti.

Poiché tra le attività in questione rientrano, secondo quanto indicato dalla stessa relazione tecnica, anche quelle necessarie all'operatività dell'Istituto, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità delle predette forme di finanziamento, che appaiono caratterizzate da margini di incertezza per quanto attiene al *quantum* delle risorse reperibili.

ARTICOLO 2-bis

Scuole di specializzazione non mediche

Normativa vigente: l'art. 8 della legge n. 401/2000 prevede che "il numero dei laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, iscrivibili alle scuole di specializzazione post laurea, è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici all'art. 35 del D.L.gs. n. 368/1999, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste".

L'art. 35 del d.lgs. n. 268/1999, al comma 1, stabilisce che, con cadenza triennale, le Regioni individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare e lo comunicano al Ministero della salute. Successivamente (entro giugno dell'ultimo anno), il Ministro della salute determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione. Sempre l'art. 35 stabilisce (al comma 2) che, successivamente a quanto decretato globalmente dal Ministero della salute per ciascuna tipologia di scuola, il MIUR, di anno in anno, determina il numero dei posti da assegnare, a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

La norma dispone che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 della legge n. 401/2000. È stabilito che dall'attuazione della norma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica al maxi emendamento sottolinea che se il contingentamento della formazione specialistica per i medici, previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99, si è reso necessario a causa delle previsioni europee che prescrivono l'obbligo di remunerare indistintamente tutti i medici che accedono alla formazione specialistica, viceversa analoga prescrizione non esiste per le altre categorie di laureati che accedono alla formazione specialistica (ivi compresi, dunque, i laureati di cui all'art.8 della L. n. 401/2000). L'accesso da parte dei laureati "non medici" alle suddette scuole è stato sempre regolamentato a livello locale da ogni singolo Ateneo mediante un contingentamento di posti che veniva stabilito in via autonoma da ogni singolo Ateneo in ragione di scelte interne di carattere meramente organizzativo e didattico. Sino ad oggi, infatti, non è mai stato previsto per tali accessi alcun contingentamento nazionale, considerato il fatto che non si procedeva ad una ripartizione annuale di borse di studio nell'ambito di risorse disponibili.

La RT fa presente che i percorsi formativi seguiti dai "non medici" nell'ambito di tali scuole non prevedevano e non prevedono tutt'oggi gli specifici oneri o vincoli prescritti, invece, dal D.Lgs. n. 368/1999, a carico degli specializzandi medici in formazione (ad es.: obbligo di impegno a tempo pieno, divieto di svolgere attività lavorative ecc.). Gli specializzandi non medici, infatti, non erano e non sono tutt'oggi tenuti (come invece è necessario per i medici) a sottoscrivere alcuno specifico contratto di formazione specialistica con l'Ateneo e la Regione che imponga specifici doveri in capo al medico in formazione.

In sostanza, non essendoci un vincolo comunitario che imponga allo Stato italiano di remunerare "tutti i non medici in formazione" secondo la relazione tecnica sembrerebbe potersi convenire sul fatto che l'introduzione di una limitazione *tout court* all'accesso alle

suddette scuole avrebbe un impatto sociale e culturale molto elevato, senza che ciò trovi giustificazione in una corrispondente esigenza statale.

Da qui l'esigenza di potere attivare le scuole di specializzazione di cui al DPR n. 162/1982, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, nelle more di una definizione organica della materia.

La RT afferma che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che i corsi di specializzazione verranno organizzati dall'università con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili con contribuzione a carico degli studenti, salva la possibilità di individuare apposite borse di studio con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per le università di dare attuazione alle disposizioni in condizioni di neutralità anche con quanto attiene all'allineamento temporale tra le spese necessarie e le risorse derivanti dalla contribuzione a carico degli iscritti.

ARTICOLO 2-*quater*

Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti

La norma:

- demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 107/2015, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del MIUR - incluse le risorse di cui all'art. 1, comma 112 (diritti di segreteria) - incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016 (comma 1);

L'art. 1, comma 111, della legge n. 107/2015 prevede, per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami (art. 400 del d.lgs. n. 297/1994), un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi; il comma 112 stabilisce che le somme riscosse ai sensi del comma precedente siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale. Il comma 114 prevede che sia bandito, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.

- autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (comma 2);
- dispone l'incremento di 8 milioni di euro, nell'anno 2017, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, riducendo per il medesimo anno il Fondo "la buona scuola", di cui all'art. 1, comma 202, della legge n. 107/2015.

La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda che la norma autorizza la spesa di euro 8 milioni per l'anno 2016. Nel limite di tali risorse, nonché delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 107/2015 (pari ad euro 3 milioni) e delle risorse iscritte a legislazione vigente sul bilancio del MIUR (pari ad euro 497.705) iscritte sul capitolo n. 2139/6, si provvederà alla copertura degli oneri derivanti dal concorso finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dei docenti, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

La relazione specifica inoltre che, nel limite delle predette risorse, verranno definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso in argomento.

La relazione fornisce nel prospetto di seguito riportato una stima degli oneri a legislazione vigente, volta a dimostrare, tra l'altro, l'esistenza di un margine di disponibilità di risorse per rivedere i compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici.

A tale riguardo fornisce i seguenti dati:

- istanze pervenute per il concorso in argomento n. **227.955**;
- commissioni ritenute necessarie (commissioni principali e sottocommissioni): n. **1.623**;
- presidenti coordinatori: n. **128**;
- sessioni per i comitati di vigilanza¹⁰: n. **6.500**
- onere per i comitati: euro **543.920** (numero sessioni x 4 componenti x costo unitario per ogni componente di 20,92)

La relazione specifica che i costi unitari sono stati definiti con riferimento al DPCM 23 marzo 1995, come ridotti dal DL 78/2010 articolo 6, comma 3, per i segretari e al decreto Miur-Mef del 12 marzo 2012 per gli altri compensi. Per le 1.623 commissioni, tra principali e sottocommissioni, non potendo individuare il numero di commissioni

¹⁰ La RT specifica che per sessione si intende l'impegno giornaliero (giorni/comitato) di un comitato di vigilanza stimato scuola per scuola

principali ed il numero di sottocommissioni, prudenzialmente sono stati considerati i compensi spettanti ai membri delle commissioni principali. Gli oneri per il rimborso di spese per missioni rispetto al passato saranno molto contenuti in quanto i componenti delle commissioni saranno assegnati nell'ambito della provincia di appartenenza.

La RT evidenzia che, prudenzialmente, sono stati considerati per tutti i componenti (11.489) almeno un giorno di rimborso di 50 euro per una spesa complessiva di euro 574.450.

La RT afferma che non sono previsti maggiori oneri per esoneri o semi-esoneri per la sostituzione del personale scolastico assente in quanto membro delle commissioni. Infatti, gli stessi dovranno comunque garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Qualifica	Numero	Costo unitario Lordo Stato/al lordo iva	Costo complessivo lordo Stato
Presidenti – quota fissa	1.623	251,00	407.373,00
Presidenti – quota per elaborati	227.955	0,50	113.977,50
Presidenti coordinatori	128	2.462,04	315.141,12
Segretari quota fissa	1.623	186,50	302.689,50
Segretari – quota per elaborati	227.955	0,52	118.536,60
Commissari – quota fissa	8.115	209,24	1.697.982,60
Commissari – quota per elaborati	227.955	0,50	113.977,50
Responsabile d'aula – numero sessioni	22.712	51,75	1.175.346,00
Componenti comitati di vigilanza	26.000	20,92	543.920,00
Rimborso spese di missione	11.489	50,00	574.450,00
Buste internografate	227.955	0,50	113.977,50
Pen drive da 8 GB	22.712	5,00	113.560,00
Risme di carta	2.735	4,00	10.940,00
Totale			5.601.871,32

Al riguardo, non si formulano osservazioni, per i profili di quantificazione, nel presupposto che i criteri che saranno fissati dall'apposito decreto ministeriale, per la definizione dei compensi ai componenti delle commissioni di esame, siano idonei a garantire il rispetto del limite delle risorse indicato dalla norma.

Per quanto attiene all'importo di 3 milioni, indicato dalla RT, relativo ai diritti di segreteria, andrebbe precisato se si tratta dell'ammontare dei diritti già riscossi, mentre, in relazione all'importo di 497.705 euro, iscritto in bilancio, che sarà anch'esso utilizzato per le finalità in

esame, andrebbe escluso che il suo utilizzo possa compromettere interventi eventualmente già programmati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 della disposizione in commento provvede alla copertura degli oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016, conseguenti all'incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitoli 1994, 1995, 1996 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In proposito, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in parola non sia suscettibile di pregiudicare il soddisfacimento dei fabbisogni già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo, ciò con particolare riguardo alla parte residua dell'annualità 2016, tenuto conto che una medesima modalità di copertura risulta approntata, per un importo pari a 49 milioni di euro per il 2016, anche all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), per la quale si rinvia alle osservazioni formulate più avanti.

Il successivo comma 3, nel disporre l'incremento, in una misura pari ad 8 milioni di euro per il 2017, della dotazione del citato Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, prevede che alla copertura di tale onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. In proposito, nel rilevare che il Fondo in questione reca le necessarie disponibilità, appare tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo (si vedano, al riguardo, anche le analoghe osservazioni formulate *supra* sull'articolo 1-*quinquies*, comma 3).

ARTICOLO 2-*quinquies*

Carta elettronica per i diciottenni

Normativa vigente: l'art. 1, comma 979, della legge n. 208/105 (legge di stabilità 2016) prevede l'assegnazione a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi UE residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, l'assegnazione di una carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, per acquisti culturali. L'assegnazione avviene nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 980.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della carta, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, sono definiti con apposito DPCM. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE. Per le finalità di cui al comma 979 è autorizzata la spesa di euro 290 milioni per il 2016. Alla disposizione è ascritto sui saldi di finanza pubblica un pari effetto di maggior spesa corrente per il 2016. La relazione tecnica relativa alla legge di stabilità 2016 si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 1, comma 979, della legge 208/2015 estendendo a tutti i residenti in Italia, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono 18 anni nel 2016, l'assegnazione di una carta elettronica d'importo massimo di 500 euro che, il testo vigente della suddetta disposizione, attribuisce ai soli cittadini italiani o di altri Paesi UE residenti in Italia che raggiungono la maggiore età nel 2016.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma mira a includere tutti i residenti in Italia nella platea dei destinatari della "carta elettronica per i diciottenni", prevista dall'art. 1, comma 979, della legge di stabilità 2016, in origine limitata ai soli cittadini italiani e di Paesi UE.

La relazione tecnica, sul punto, evidenzia che:

- secondo i dati forniti da ISTAT, nel 2016 la popolazione residente nel territorio nazionale che compie 18 anni è pari a 574.593. Il dato comprende i diciottenni di nazionalità extra UE pari a 34.129 unità,
- in base ai dati forniti da SOGEI, società direttamente coinvolta nell'attuazione dell'iniziativa, nel 2016 la popolazione residente nel territorio nazionale che compie 18 anni è pari a 576.953 unità. Il dato comprende i diciottenni di nazionalità extra UE pari a 24.305 unità.

Utilizzando un criterio prudenziale e considerando i dati forniti da SOGEI, la spesa complessiva per l'attuazione del comma 979, così come modificato dalla presente disposizione, che estende la dotazione della carta elettronica pari a massimo 500 euro anche per i diciottenni di nazionalità extra-UE, risulta pari ad euro 288.476.500.

Ai sensi del comma 980 della legge n. 208/2015, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione della "carta" è di euro 290 milioni. Tale importo risulta sufficiente per coprire gli oneri derivanti dal complessivo intervento, anche con la norma in esame.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che i costi di gestione sono stimati in euro 300.000 e, in ogni caso, in sede di predisposizione del DPCM attuativo, una volta calcolati nel dettaglio i costi di gestione, il beneficio unitario sarà determinato in modo da rispettare, in base a una valutazione prudentiale, il complessivo limite di spesa. Inoltre, nello schema di DPCM, per il quale è comunque previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà essere inclusa la procedura di monitoraggio ed eventuale blocco degli accrediti qualora si raggiungesse il limite di spesa indicato dalla norma.

La relazione tecnica riporta una tabella (tabella 1) in cui sono sintetizzati i totali delle spese derivanti dalla norma in esame secondo i dati ISTAT e SOGEI

Tabella 1

(euro)

	Popolazione residente 18 anni (di cui extra UE)	Spesa totale	Costi di gestione	Spesa totale
ISTAT	574.593 (34.129)	287.296.500	300.000	287.596.500
SOGEI	576.953 (24.305)	288.476.500	300.000	288.776.500

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame è finalizzata ad includere tutti i residenti in Italia, che compiranno diciotto anni nel 2016, nella platea dei destinatari della "carta elettronica per i diciottenni", che il testo vigente dell'art. 1, comma 979, della legge di stabilità 2016, attribuisce ai soli cittadini italiani e di Paesi UE. La relazione tecnica stima prudentialmente l'onere associato all'attuazione del comma 979, così come modificato dalla disposizione in esame, in euro 288.776.500. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il comma 980 della legge di stabilità ai fini della realizzazione della "carta" reca un'autorizzazione di spesa di euro 290.000.0000 e nel presupposto che, come confermato dalla relazione tecnica, la puntuale determinazione dell'importo da attribuire ai singoli beneficiari della carta sarà definito con il DPCM attuativo in modo da rispettare tale limite di spesa.

ARTICOLO 2-*sexies*

ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili.

Normativa vigente. Il DPCM 159/2013 ha previsto una nuova disciplina di materia di determinazione e di utilizzo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei confronti dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. In particolare, il DPCM ha previsto nuove modalità di calcolo del reddito e del patrimonio che concorrono alla determinazione dell'indicatore della situazione, rispettivamente, reddituale e patrimoniale, tra cui l'inclusione di tutti redditi esenti e/o soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte dirette e la valutazione dei beni immobili in base ai criteri fissati per la determinazione del valore imponibile ai fini IMU. Con riferimento ai nuclei familiari con componenti disabili, l'articolo 4, comma 4, lettere da *b)* a *d)*, prevede la sottrazione dalla formazione del reddito familiare di specifiche spese inerenti collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o in alternativa, il ricovero presso strutture residenziali, secondo specifiche franchigie commisurate al grado di disabilità.

Le norme, al comma 1, recano talune modificazioni riferite al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per i nuclei familiari che hanno tra i propri componenti persone con disabilità o non autosufficienti¹¹, come definite dall'Allegato 3 al DPCM 159/2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate. In particolare:

- a) sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
- b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del citato DPCM 159/2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 del medesimo DPCM per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Si ricorda che l'allegato 1 del DPCM 159/2013 prevede una specifica scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE. I parametri di tale scala, rapportati al numero dei componenti il nucleo familiare, costituisce il denominatore del rapporto con l'Indicatore della situazione economica (ISE), rapporto che dà luogo all'ISEE. All'aumento del parametro corrisponde pertanto un ISEE più basso.

¹¹ Nelle more dell'adozione delle modifiche al Regolamento di cui al DPCM 159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016. In particolare, il Consiglio di Stato ha sostenuto che "l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. (...) Pertanto, la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile".

I trattamenti percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità restano inclusi nel reddito disponibile. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza (comma 2).

Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle disposizioni in esame, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti (comma 3).

Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori¹², e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base¹³, per complessivi 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dalle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi 5 e 6).

Si ricorda che l'articolo 13, comma 1, del DPCM 159/2013 prevede che l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sia concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 13 prevede altresì che l'assegno di maternità di base sia concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La relazione tecnica, al fine di valutare gli effetti attesi, evidenzia, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

¹² Di cui all'articolo 65 della L. 448/1998. Il comma 1 di detto articolo prevede che, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, in possesso di risorse economiche non superiori a uno specifico valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), sia concesso dai comuni uno specifico assegno, erogato dall'INPS.

¹³ Di cui all'articolo 74, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il comma 1 dispone che, per ogni figlio sia concesso uno specifico assegno di maternità. Ai sensi del successivo comma 4, l'assegno spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori a specifici valori dell'indicatore della situazione economica (ISE).

- la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE prevista dalla disposizione in esame interessa esclusivamente i nuclei con persone con disabilità. Gli indicatori rideterminati comporteranno una variazione delle platee dei potenziali beneficiari;
- per le prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE ovvero quelle erogate a livello nazionale non costituenti diritti soggettivi, la relazione segnala che, al fine di mantenere invariato l'onere complessivo, gli enti interessati possono intervenire sulla disciplina della erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore. Pertanto, prosegue la RT, nel presupposto che gli enti provvedano alla revisione delle soglie di accesso al fine di lasciare invariate le dimensioni delle platee, non ci sono riflessi sulla finanza pubblica.

Per la quantificazione degli effetti finanziari la RT illustra la seguente procedura:

- utilizzando i dati del sistema informativo ISEE, sono state effettuate simulazioni del calcolo dell'indicatore in base alle nuove modalità previste dal provvedimento in esame. In particolare, la RT utilizza il campione rappresentativo delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), estratto a fini di monitoraggio corrispondente ad oltre 90 mila dichiarazioni (circa il 2% del totale della popolazione ISEE). I nuclei delle persone con disabilità presenti nel campione sono quasi 18 mila;
- utilizzando il complesso dei dati, la RT ha calcolato l'indicatore in base alle nuove modalità ed ha riscontrato, in riferimento all'intera popolazione ISEE, un valore medio inferiore di circa il 2% ed un valore mediano inferiore di circa l'1% rispetto a quello attuale;
- con riferimento ai soli nuclei con persone con disabilità, le modifiche comportano una riduzione della mediana di quasi il 6% e della media di circa il 14%. La RT ritiene che le variazioni sono tali da poter essere gestite dagli enti erogatori. Inoltre, la RT afferma le stime sono prudenziali in quanto - non essendo possibile individuare, tra gli emolumenti computati ai fini del calcolo dell'ISEE, quelli che siano erogati in ragione della disabilità - tutti gli emolumenti esenti dall'IRPEF sono stati sottratti integralmente alle persone con disabilità indipendentemente dalla ragione per cui li percepiscono;
- con riferimento alle prestazioni che attivano diritti soggettivi ("assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori" e "assegno di maternità") la RT afferma che tra i beneficiari delle predette prestazioni la presenza di nuclei con persone disabili è limitata (meno del 10% per gli ANF con tre figli e meno del 5% per l'assegno di maternità). Inoltre, la RT afferma che intorno alle soglie per l'accesso alla prestazione dell'assegno per tre figli minori, gli effetti delle nuove modalità di calcolo sono quasi trascurabili. Pertanto, considerato il ridotto numero di osservazioni coinvolte, la RT ritiene necessario esaminare gli oneri sull'intero

universo dei nuclei familiari interessati dall'indicatore (cioè quelli con almeno una persona disabile e tre figli minori nel primo caso, ovvero almeno una persona disabile e un nato nel 2015 nel secondo caso). In base ad un'analisi effettuata dall'INPS, risulta un maggiore onere di 200 mila euro annui per l'ANF ai nuclei con almeno tre figli minori e di 600 mila euro annui per l'assegno di maternità di base incrementati, in via prudenziale, rispettivamente a 300 mila e a 700 mila euro annui. Pertanto, l'onere risulta indicato in **1 milione di euro** annui.

La RT afferma inoltre che il comma 2 ripropone quanto già disposto dall'articolo 4, comma 5, del DPCM n. 159/2013 al fine di evitare dubbi interpretativi. In particolare si chiarisce che il valore dei trattamenti esenti da sottrarre da parte dell'ente erogatore in sede di valutazione dei requisiti economici per il mantenimento della prestazione è quello incluso in ISEE. Pertanto, la RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari.

Infine, la RT ribadisce il contenuto del comma 6 in base al quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti indicati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non indica i dati utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari, limitandosi ad illustrare la procedura e a fornire il risultato della stima. Andrebbero pertanto acquisiti elementi in proposito, con particolare riferimento al previsto ampliamento della platea, stimato in relazione ai diversi benefici considerati.

Per quanto concerne le tipologie di prestazioni corrispondenti a diritti soggettivi, la relazione tecnica non quantifica effetti finanziari nel presupposto che l'ente erogatore ridetermini la platea dei beneficiari della prestazione, fermo restando l'onere complessivo preventivamente stabilito. In proposito, andrebbero verificate le possibili implicazioni di tale criterio nel primo periodo di applicazione con riferimento a prestazioni eventualmente già riconosciute ai soggetti beneficiari. Sul punto è opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre la norma sembrerebbe configurare l'onere come un limite di spesa, non prevedendo quindi una clausola di salvaguardia: in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo, tenuto conto che la disposizione incide, secondo quanto espressamente riferito dalla relazione tecnica, su diritti soggettivi.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 5), si rileva che la disposizione provvede alla copertura dell'onere complessivamente pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016 – ripartito in 300 mila euro con riferimento all'erogazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e in 700 mila euro con riferimento all'erogazione dell'assegno di maternità di base - mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, si fa presente che per il bilancio triennale in corso sul predetto Fondo, la cui quantificazione annua è rimessa alla tabella C della legge di stabilità, risultano stanziati i seguenti importi: euro 312.589.741 per il 2016, 312.553.204 per il 2017 ed euro 308.924.258 per il 2018. Tanto premesso, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

Al riguardo, l'articolo in commento dispone, al comma 1, che alla copertura dell'onere di 64 milioni di euro per il 2016, derivante dalla prosecuzione dal 1° aprile al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1 del testo in esame, si provvede:

a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa ai servizi esternalizzati dalle istituzioni scolastiche;

b) per 49 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitoli 1994, 1995, 1996 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In proposito, per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della lettera *a*), si prende atto di quanto asserito dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, in base alla quale sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il pagamento dei servizi di pulizia, residuano circa 22 milioni di euro, nell'ambito dei quali sarà pertanto possibile reperire, per una quota parte pari a 15 milioni di euro, le occorrenti risorse previste a copertura.

Ciò premesso, si rammenta che il citato articolo 58, comma 6, stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa - ulteriori rispetto a quelli attesi dalle norme relative all'acquisto da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali dei servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici, di cui al precedente comma 5 - rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. In tale quadro, appare dunque opportuno acquisire una conferma del Governo circa la compatibilità della destinazione di tali risorse, così come individuata dal provvedimento in esame, rispetto alle finalità stabilite dalla disposizione sopra menzionata.

Per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della lettera *b*), appare opportuno che il Governo chiarisca che l'utilizzo delle risorse iscritte sui diversi capitoli afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche non sia suscettibile di compromettere il soddisfacimento, per la residua parte del 2016, dei fabbisogni previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti, ciò anche in considerazione del fatto che il nuovo articolo 2-*quater* (vedi *supra*) introdotto nel corso dell'esame presso il Senato analogamente individua, al comma 2, la copertura finanziaria dell'onere ivi recato a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Il successivo comma 2 dell'articolo in rassegna dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione e dal riconoscimento della Scuola internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari e del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, in misura rispettivamente pari, in ragione d'anno, a 2 milioni di euro e a 1 milione di euro. In

proposito, si osserva che tale disposizione è volta a rendere permanente il contributo statale di 3 milioni di euro annui in favore del GSSI, già previsto, per il solo triennio 2016-2018, dai commi *2-bis* e *5-bis* dell'articolo *31-bis* del decreto-legge n. 5 del 2012, di cui si propone l'abrogazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento, confermando peraltro le modalità di copertura già in quella sede individuate. Tanto precisato, appare opportuno che il Governo assicuri, da un lato, la sussistenza sui predetti Fondi delle occorrenti disponibilità libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, dall'altro, che le citate riduzioni non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente sulle risorse dei Fondi medesimi.